

Codice A1820C

D.D. 14 settembre 2021, n. 2653

Pratica VCCB122 - Demanio Idrico Fluviale - Comune di ALAGNA VALSESIA - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/04 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).



ATTO DD 2653/A1820C/2021

DEL 14/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB122 – Demanio Idrico Fluviale - Comune di ALAGNA VALSESIA - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/04 e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).

Visto che in data 16 luglio 2021 (a nostro protocollo n. 33340/A1820C) il Comune di Alagna Valsesia con sede in Frazione Centro n. 1 - Codice Fiscale 82000010023 e Partita IVA 00437970023 - ha presentato istanza di nulla osta idraulico e concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold;

visto che l'istanza è corredata dagli elaborati progettuali redatti dal dott. Ing. Claudio Francione, dai quali risulta che il guado sarà realizzato con materiale lapideo sciolto e n. 2 tubazioni in lamiera ondulata, del diametro di 100 cm, con l'estradosso del piano del guado posizionato in coincidenza del fondo scorrevole del fiume;

visto che il guado in progetto interferisce con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia, il presente atto è valido come autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e concessione demaniale breve;

visto il comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, che prevede che per le concessioni richieste dagli Enti Locali non si dia luogo alle pubblicazioni;

visto che a seguito dell'esame degli elaborati progettuali allegati all'istanza e del sopralluogo

effettuato in data 12/08/2021 da un tecnico del Settore sono stati ritenuti ammissibili i lavori in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'aggiunta di alcune prescrizioni sotto riportate;

vista la Tabella A allegata alla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", che esenta gli Enti Locali dal pagamento del canone dovuto per gli attraversamenti;

visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- L.R. n. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- Regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni";
- L.R. n. 23/08: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- L.R. 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di autorizzare idraulicamente ai sensi del R.D. 523/1904 il Comune di Alagna Valsesia a realizzare un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC), come rappresentato negli elaborati progettuali redatti dal dott. Ing. Claudio Francione, conservati nell'archivio digitale di questo

Settore (classificazione 13.160.40 - CONCBR12_2014; fascicolo 1494/2021A);

di concedere al Comune di Alagna Valsesia, con sede in Frazione Centro n. 1 - Codice Fiscale 82000010023 e Partita IVA 00437970023 - l'occupazione dell'area demaniale richiesta per la realizzazione di un guado temporaneo a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra del Fiume Sesia in Località Wold del Comune di Alagna Valsesia (VC).

L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- il Comune dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per l'incolumità della popolazione, anche attuando l'interruzione del transito;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico, idraulico e valanghivo con livelli di criticità 2 e 3 l'Amministrazione dovrà comunque predisporre la chiusura del guado e procedere sempre all'ispezione del medesimo prima della sua riapertura;
- il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla Legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- l'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all'utilizzo del guado, sono di esclusiva competenza del progettista, del Direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore dell'opera stessa, mentre la gestione della pista

connessa è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione comunale;

- il Comune di Alagna Valsesia dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Alagna Valsesia dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determina;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- il soggetto autorizzato dovrà rispettare i dettami della legge regionale n. 37/2006 e della relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera".

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché le opere siano divenute incompatibili con il buon regime idraulico del Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'articolo 16 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione

necessaria secondo le vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori di costruzione e di esercizio del guado provvisorio a partire dal 15/11/2021 fino al giorno 15/04/2022; dopo tale data il guado sarà rimosso, ed i luoghi ripristinati a regola d'arte.

Il Comune di Alagna Valsesia comunicherà via PEC al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli il giorno della posa in opera e quello della rimozione del guado dall'alveo del Fiume Sesia e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott. Giuseppe Adorno)

(Dott. Fabrizio Finocchi)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo